

DESTINATION VERONA & GARDA FOUNDATION

REGOLAMENTO PER LA REDAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La DVG Foundation (di seguito solo 'Fondazione') ravvisa la necessità di predisporre procedure snelle e flessibili che possano adattarsi alle esigenze specifiche del settore turistico, pur nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia dell'agire amministrativo. A tal fine, adotta il presente Regolamento volto a disciplinare la formazione e la gestione dell'Elenco di Fornitori e dei Prestatori di Servizi (di seguito solo 'Elenco' o 'Albo').
2. L'Albo degli Operatori Economici è redatto in conformità all'art. 3 dell'Allegato II.1 del Codice ed è prodromico all'attivazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture di valore inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023 (di seguito solo 'Codice').
3. L'Elenco ha lo scopo di definire ex ante i requisiti richiesti all'operatore economico per eseguire le prestazioni connesse alla categoria merceologica o alla tipologia di servizio di riferimento. Ha altresì la finalità di raccogliere in via preliminare la documentazione che comprovi il possesso dei predetti requisiti.
4. Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono costituite graduatorie o qualsiasi altra classificazione di merito fra gli operatori economici, escludendo altresì l'attribuzione agli stessi di punteggi.
5. Si precisa fin da subito che la stesura dell'Elenco persegue meri scopi esplorativi. Pertanto, gli operatori iscritti non potranno vantare alcuna pretesa lecita in caso di mancato affidamento o di non aver dato corso ad affidamenti in quantità tale da permettere l'integrale scorrimento dell'Elenco.

Articolo 2

Descrizione dell'Elenco

1. L'iscrizione all'Albo è gratuita e avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità. L'Albo si configura come elenco aperto e, pertanto, i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

2. L'Albo ha la funzione di elenco utilizzabile dalla Fondazione per l'individuazione degli Operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. La selezione degli Operatori, seppur operata nel rispetto dei principi di parità di trattamento, rotazione e trasparenza, è frutto dell'insindacabile giudizio e della più ampia discrezionalità della Fondazione.

3. Si precisa che, fermo restando il rispetto dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 e del principio di rotazione, la Fondazione può invitare gli operatori iscritti all'elenco anche alla partecipazione alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando svoltesi per le categorie e le fasce per cui si sono abilitati.

4. Resta ferma la facoltà, per la Fondazione, qualora esigenze di maggiore apertura alla concorrenza o di rispetto del principio di rotazione lo suggeriscano ovvero le specifiche caratteristiche delle singole iniziative lo rendano necessario - di invitare anche Operatori economici non iscritti all'Albo che risultino in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti nel Regolamento.

Articolo 3

Struttura e categorie dell'Elenco

1. L'Elenco si articola internamente nelle sezioni riportate di seguito:

- Sezione I: Fornitori di beni;
- Sezione II: Prestatori di servizi;
- Sezione III: Incarichi professionali di architettura ed ingegneria;
- Sezione VI: Lavori.

2. Le sezioni che compongono l'Elenco sono suddivise a loro volta in categorie e sottocategorie merceologiche. La Fondazione si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Ogni modifica deve essere disposta con delibera presidenziale e ne deve essere data apposita pubblicità sul sito istituzionale della Fondazione.

3. L'iscrizione a ciascuna sezione, categoria e sottocategoria merceologica deve essere coerente con l'oggetto sociale dell'impresa desumibile dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di appartenenza, nonché con l'attività risultante dalla visura camerale.

4. All'interno di ciascuna categoria merceologica, gli Operatori economici sono altresì suddivisi nelle fasce di importo riportate di seguito:

- **Affidamenti fino a € 5.000:** affidamento diretto puri in deroga al principio di rotazione, fermo restando che la somma degli affidamenti consecutivi deve comunque essere inferiore a € 5.000;
- **Affidamenti da € 5.000 a € 40.000:** affidamento diretto ove è consigliata la previa consultazione di almeno 3 preventivi;
- **Affidamenti da € 40.000 a € 140.000** per i servizi e le forniture o **da € 40.000 a € 150.000** per i lavori: affidamento diretto subordinato alla previa richiesta di almeno 5 preventivi, salvo specifiche esigenze motivate della stazione appaltante;
- **Affidamenti da € 140.000 a € 214.00** per i servizi e le forniture o **da € 150.000 a € 1.000.000** per i lavori: procedura negoziata senza pubblicazione del bando, previa consultazione obbligatoria di almeno 5 operatori economici, se esistenti;
- **Affidamenti da € 1.000.000 a € 5.538.000** per i lavori: procedura negoziata senza pubblicazione del bando, previa consultazione obbligatoria di almeno 10 operatori economici, se esistenti.

5. Le fasce di importo previste nel presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate all'esito della rideterminazione delle soglie di rilevanza europea, secondo quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del Codice.

6. L'Operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo, ovvero alle singole categorie merceologiche.

Articolo 4

Istituzione dell'Elenco

1. L'Elenco degli Operatori economici viene istituito con apposito Avviso, il quale dovrà contenere una serie di indicazioni essenziali all'iscrizione, quali le modalità e i termini per l'inoltro dell'istanza, la specifica suddivisione in categorie e sottocategorie merceologiche, i requisiti minimi richiesti, nonché le modalità di selezione degli operatori economici.
2. Al sopra citato Avviso dovrà essere data adeguata pubblicità nell'apposita sezione '*Trasparenza*' del sito internet della Fondazione, nonché sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

Articolo 5

Istanza di iscrizione

1. Sono ammessi all'iscrizione all'Elenco tutti gli operatori economici di cui all'art. 65 comma 2 del Codice. Al momento della presentazione della domanda, gli operatori devono essere già costituiti.
2. I soggetti di cui al comma precedente devono presentare apposita domanda contenente:
 - Istanza di iscrizione, in cui l'operatore indica l'apposita categoria e la fascia/le fasce d'importo per cui richiede l'iscrizione e dichiara di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali per la partecipazione alla procedura di affidamento.
 - Dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
 - Autorizzazione al Trattamento dei dati personali.

All'istanza dovranno essere altresì allegati i certificati di iscrizione all'Ordine professionale e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché le attestazioni SOA laddove necessarie.

3. La documentazione presentata dall'Operatore economico richiedente dovrà essere firmata digitalmente in tutte le sue parti dal proprio legale rappresentante o dal procuratore speciale. In quest'ultimo caso, dovrà essere altresì trasmessa una copia della procura speciale conferita.
4. L'abilitazione degli operatori privati è consentita senza limitazioni temporali. Non sussistono quindi termini di scadenza per la presentazione delle domande.

Articolo 6

Requisiti per l'iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione, l'Operatore economico richiedente attestare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dal presente Regolamento.
2. L'istante deve in primo luogo attestare l'idoneità attraverso la dichiarazione dei seguenti requisiti di ordine generale:
 - Assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice. La sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice deve essere espressamente dichiarata in sede di iscrizione e deve essere accertata previo contraddittorio con l'Operatore economico.
 - Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di commercio Industria, Artigianato e Agricoltura o presso i registri professionali e commerciali dello Stato di provenienza. Per i liberi professionisti, compresi gli architetti e gli ingegneri, è richiesta l'iscrizione al relativo Albo professionale, dimostrata con l'allegazione della rispettiva certificazione.
3. Ai sensi dell'art. 100 del Codice, l'Operatore che intenda iscriversi alle categorie merceologiche di servizi e forniture, deve dimostrare di possedere:
 - Il requisito di capacità economico-finanziaria: fatturato globale maturato nei migliori tre degli ultimi cinque anni precedenti alla domanda non inferiore all'importo massimo della fascia per cui richiede l'iscrizione. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività;
 - Il requisito di capacità tecnico-professionale: aver eseguito nei 10 anni che precedono la presentazione della domanda almeno tre contratti rientranti nel settore merceologico per cui si richiede l'iscrizione.
4. Negli Elenchi attinenti le prestazioni di lavori inferiori a € 150.000, è altresì richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023. Si precisa che il requisito di cui al comma 1 lett. a) del citato articolo viene rispettato se l'importo di lavori analoghi eseguiti nel quinquennio precedente alla domanda non sia inferiore all'importo massimo della fascia per cui richiede l'iscrizione.

5. Per l'iscrizione agli Albi di lavori di importo superiore ad € 150.000, gli operatori economici dovranno dimostrare il possesso dell'attestazione SOA corrispondente alla categoria merceologica per cui stanno presentando la domanda.

6. La dichiarazione di possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'Avviso. Il mancato possesso da parte dell'operatore economico di uno solo dei requisiti di carattere generale ne comporta l'impossibilità di iscrizione o la cancellazione automatica dall'Elenco.

Articolo 7

Modalità di selezione

1. L'Operatore richiedente, in conformità all'art. 3 comma 2 dell'Allegato II.1 al Codice, attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, prodotta ai sensi del DPR n. 445/2000.

2. La Fondazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

3. In caso di incompletezza della documentazione ovvero nel caso in cui la richiesta di iscrizione ad una determinata sezione non sia coerente con l'oggetto sociale e le certificazioni possedute, la Fondazione rigetterà l'istanza comunicandone le ragioni all'operatore interessato.

4. Per la conferma dell'iscrizione all'Elenco opera il silenzio assenso. Pertanto, il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

Articolo 8

Modifica dei requisiti e revisione dell'Elenco

1. A pena di cancellazione dell'Elenco, gli Operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare qualsiasi variazione dei requisiti dichiarati in occasione della presentazione dell'istanza nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi.

2. La Fondazione provvede, con cadenza semestrale o al verificarsi di determinati eventi, alla revisione dell'elenco, con conseguente cancellazione degli Operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'Elenco.

3. Durante la revisione periodica, la Fondazione trasmette via PEC all'Operatore economico la richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti. L'Operatore, a sua volta, può darvi riscontro tramite PEC.

4. Possono essere esclusi dall'Elenco gli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Articolo 9

Foro competente

1. Qualora sorgano controversie in merito all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione del presente atto, queste saranno devolute in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria competente, che nel caso di specie è individuata nel Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Veneto.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali verranno trattati esclusivamente ai fini dell'esperimento della suddetta procedura, ma nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Tali dati non verranno utilizzati o diffusi se non nei modi e nei limiti espressamente previsti dalla normativa vigente. Essi rimarranno a disposizione della Fondazione – titolare del trattamento di tali dati - per tutta la durata della procedura e verranno eliminati al termine della stessa.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dal successivo Avviso, si rimanda a quanto disposto dal Codice dei Contratti pubblici, nonché dalla normativa nazionale ed europea che regola la materia.